



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 249 del 2022, proposto da

Pietro Trozzi, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Giuseppe Verdi 18;

contro

Regione Abruzzo, non costituita in giudizio;

Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Iannotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della determinazione di cui alla nota pec prot. n. 178 del 4 maggio 2022 del Presidente del Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo e di cui alla presupposta richiamata delibera del Consiglio Direttivo n. 3 del 4 maggio 2022 con la quale si dispone nei confronti del ricorrente *“la cancellazione dalle liste elettorali per carenza requisiti per eleggibilità alla carica di Consigliere del Collegio Regionale Maestri di Sci - Abruzzo e/o Delegato Collegio Nazionale – Elezioni Rinnovo*

cariche 2022-2026”;

- della determinazione di cui alla nota pec prot. n. 186 del 31 maggio 2022 del Presidente del Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo e di cui alla presupposta richiamata delibera del Consiglio Direttivo n. 4 del 31 maggio 2022 con la quale si dispone nei confronti del ricorrente la “correzione d'ufficio (ai sensi ex art. 17 del Regolamento del Collegio maestri di Sci –Abruzzo) dell'errore di non iscrizione della S.V. nell'elenco speciale di cui all'art. 2 del Regolamento”;

- dell'art. 2 del Regolamento del Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo (e dei relativi atti di approvazione) istitutivo di un “Elenco Speciale Maestri di sci non in attività” nonché, ove occorra, dell'art. 20 del medesimo Regolamento nella parte in cui prevede la cancellazione dall'Albo regionale “per definitiva inabilità psico - fisica”;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ancorché non conosciuto, comprese, per quanto occorra, le comunicazioni del medesimo Presidente prot. n. 143 dell'8 aprile 2022 e prot. n. 182 del 5 maggio rispettivamente di avvio dei procedimenti conclusi con le suindicate determinazioni nonché la determinazione di cui alla nota pec prot. n. 180 del 4 maggio 2022 del Presidente del Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo e di cui alla presupposta richiamata delibera del Consiglio Direttivo n. 2 di pari data con la quale si è deciso di “rinviare la data delle elezioni prevista per il 14 maggio 2022 alla sessione elettorale autunnale tra il 15 settembre e il 15 ottobre”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2022 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad una sommaria delibazione propria di questa fase, la domanda cautelare appare suscettibile di favorevole apprezzamento in quanto il gravame risulta sostenuto dal necessario *fumus boni iuris*.

Ritenuto, in particolare, che:

- il ricorrente, risultando iscritto alla data della presentazione della propria candidatura alle elezioni di componente del Consiglio direttivo all'Albo regionale dei maestri di sci Abruzzo da più di cinque anni consecutivi, fa parte di diritto del Collegio regionale dei maestri di sci ai sensi dell'art. 16, comma della L.R. n. 39/2012 e, quindi, risulta eleggibile alla carica di consigliere del direttivo del Collegio Regionale atteso che, a termine dell'art. 6 del Regolamento del Collegio Regionale, l'iscrizione al Collegio da almeno cinque anni consecutivi costituisce unico requisito di eleggibilità.

- Ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L.R. n. 39/2012, come modificato dall'art. 7, comma 1, L.R. 30 dicembre 2013, n. 59, ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale dei maestri di sci non è più richiesto il requisito della *"idoneità psico-fisica, attestata da certificato rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale"* (cfr. pure art. 9, commi 2 e 3 della L.R. n. 39/2012) avendo il Legislatore regionale abrogato la lett. c), del comma 1 che contemplava detto requisito.

- Non può accordarsi pregio giuridico alla tesi dell'amministrazione resistente secondo cui la novella di cui innanzi, riproducendo il contenuto dell'art. 42 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, si sarebbe limitata ad eliminare *"l'obbligo di fornire la dimostrazione della sussistenza di tale requisito a mezzo di certificato rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale"*, mentre *"non ha eliminato il requisito dell'idoneità psico-fisica di cui deve essere in possesso il maestro di sci che esercita la professione"* atteso che se il Legislatore regionale avesse voluto mantenere il

requisito di che trattasi ai fini dell'iscrizione all'Albo non avrebbe abrogato l'intera lett.c) della richiamata disposizione ma avrebbe soppresso soltanto le parole *“attestata da certificato rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale”* e che, comunque, l'idoneità psico-fisica non può che essere attestata tramite certificato, non essendo ammissibile una dichiarazione sostitutiva di certificazione di tale stato ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

- Le previsioni di cui agli artt. 2 e 20 del Regolamento del Collegio Regionale maestri di sci-Abruzzo, approvato dall'Assemblea del Collegio regionale maestri di sci Abruzzo del 28/06/2021, laddove prevedono rispettivamente l'istituzione dell'*“Elenco Speciale Maestri di sci non in attività”* e la disciplina delle cause di *“Sospensione e cancellazione dall'Albo”* appaiono esorbitare dal perimetro entro il quale può esercitarsi, a norma dell'art. 16, comma 3, lett. d) della L.R. n. 39/2012, la potestà regolamentare spettante all'Assemblea che è limitata all'adozione dei regolamenti per il <funzionamento del Collegio>, su proposta del Consiglio direttivo.

- Ritenuto, quindi, che l'istanza cautelare debba essere accolta e che sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) accoglie la domanda di tutela cautelare, e per l'effetto:

a) sospende l'efficacia degli atti impugnati ed ordina al Collegio Regionale dei Maestri di Sci Abruzzo di ammettere il ricorrente nella lista delle candidature per le elezioni di componente del Consiglio direttivo previste per la prossima sessione elettorale;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 24 maggio 2023.

c) compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Realfonzo, Presidente

Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere

Giovanni Giardino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Giardino

IL PRESIDENTE
Umberto Realfonzo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.